

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(omissis)

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 37

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006).IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge:

(omissis)

Art. 9

Modifica all'articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005

1. La tabella allegato A di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 105 quinquies della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come modificata con legge regionale 21 giugno 2006, n. 24, è sostituita dalla seguente:

"Allegato A

Tabella ai sensi dell'articolo 105 quinquies della l.r.

1/2005

Contributo per le spese di istruttoria

Tipologia	Tariffa in euro	Autorizzazioni, Depositi a controllo obbligatorio ed a campione	Tipologia	Tariffa in euro	Depositi Tariffa In euro
A	Tariffa per ciascun metro cubo, fino ad un max di 5.000 mc 0,35		A	Tariffa per ciascun metro cubo 0,10	
B	Tariffa per ciascun metro cubo, fino ad un max di 5.000 mc 0,20		B	Tariffa per ciascun metro cubo 0,10	
C	Per l'intero intervento 50,00		C	Per l'intero intervento 25,00	
D	Per l'intero intervento 500,00		D	Per l'intero intervento 250,00	
D1	Per l'intero intervento 100,00		D	Per l'intero intervento 50,00	
E	Per l'intero intervento 25,00		E	Per l'intero intervento 15,00	

Tipologia A - Nuove costruzioni fino ad un max di 5.000 mc

Tipologia B - Adeguamento sismico fino ad un max di 5.000 mc

Tipologia C - Miglioramento Sismico

Tipologia D - Costruzioni a cui non è applicabile la tariffa per metro cubo (ad es., ponti, gallerie, strade, viadotti, impianti sportivi, ecc.)

Tipologia D1 - Costruzioni minori a cui non è applicabile la tariffa per metro cubo (ad es., muri sostegno, opere geotecniche, piscine, ecc.)

Tipologie E - Varianti."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005, come modificata con l.r. 24/2006, è inserito il seguente comma 3 bis:

"3 bis. I contributi per le spese di istruttoria non sono corrisposti nel caso di progetti riferiti a interventi di ripa-

razione dei danni da eventi calamitosi o di miglioramento sismico preventivo ai sensi della legge regionale 30 luglio 1997, n. 56 (Interventi sperimentali di prevenzione per la riduzione del rischio sismico)."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 28 luglio 2006

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 26.07.2006.